



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 3 novembre 2020

NUMERO AFFARE 01204/2020

OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle finanze.

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante regolamento in materia di condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, ai sensi dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 8457 del 13 ottobre 2020, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Michele Pizzi;

Premesso

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota prot. n. 8457 del 13 ottobre 2020, pervenuta il 14 ottobre 2020, ha trasmesso lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamento in materia di condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, ai sensi dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022”*.

2. L'articolo 1 della menzionata legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stato successivamente modificato dall'articolo 73 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha in parte modificato i commi 288 e 289 del predetto articolo 1, ha inserito i commi 289-bis e 289-ter ed ha integrato lo stanziamento di bilancio di cui al comma 290.

3. Il comma 288, come risultante dalle citate modifiche, prevede ora che: *“Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamenti elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni, nei casi e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 289”*.

4. Il successivo comma 289, come risultante dalle citate modifiche, stabilisce attualmente che, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, *“emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del*

rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso".

5. Il comma 289-*bis* dispone che, per l'attuazione della misura in questione in favore dei soggetti aderenti, il Ministero dell'economia e delle finanze utilizza la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. "*Codice dell'amministrazione digitale*"), ed incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabilendosi inoltre che il Ministero dell'economia e delle finanze affidi alla società PagoPA S.p.A. i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo strumentale al calcolo del rimborso.

6. Il successivo comma 289-*ter* prevede altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze affidi a Consap-Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi in denaro, nonché ogni altra attività strumentale ed accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie.

7. Le risorse finanziarie necessarie per l'implementazione e l'attuazione delle convenzioni con PagoPA S.p.A. e con Consap S.p.A., nonché per l'erogazione dei rimborsi in denaro in favore degli aderenti, sono stabilite sia dal comma 290 del menzionato articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia dall'articolo 73, comma 2, del citato decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

8. L'originario stanziamento di cui al citato comma 290 prevedeva, oltre alle "*maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile*" conseguente all'applicazione della misura in questione, uno stanziamento di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a tre miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

9. Successivamente lo stanziamento per l'anno 2021 è stato integralmente decurtato ai sensi dell'articolo 265, comma 7, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il comma 2 del menzionato articolo 73 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, è quindi intervenuto non solo prevedendo un nuovo stanziamento per l'anno 2021, pari a 1 miliardo e 750 milioni di euro, ma disponendo altresì, per la prima volta, uno stanziamento di bilancio anche per il corrente anno 2020, pari a 2,2 milioni di euro (importo corrispondente a quello massimo stabilito, per l'anno 2020, dall'articolo 5, comma 1, del regolamento in esame, relativamente alla convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e PagoPA S.p.A.).

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con la citata nota di trasmissione prot. n. 8457 del 13 ottobre 2020, ha inviato, oltre al testo del regolamento in esame, la relazione sottoscritta dal Ministro, la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi di impatto della regolamentazione-A.I.R., l'analisi tecnico-normativa, nonché il parere del Garante per la protezione dei dati personali (prot. n. 174 del 13 ottobre 2020).

11. Come emerge dalla relazione sottoscritta dal Ministro, il regolamento in esame *“ha inteso adottare una disciplina il più articolata e completa possibile sul tema, individuando nel dettaglio l'ambito di operatività del Programma, i rapporti con PagoPA S.p.A. e Consap S.p.A., con particolare riferimento alle rispettive attribuzioni, ai flussi di informazioni e ai dati gestiti, e, infine, i criteri per il calcolo dei rimborsi”*.

12. In particolare il rimborso in denaro previsto dal regolamento in esame (denominato anche *“rimborso cashback”*), come evidenziato nella predetta relazione, *“è basato su programmi semestrali, ed è riservato agli Aderenti che abbiano realizzato almeno 50 transazioni con strumenti di pagamento elettronici per ogni periodo di riferimento.*

Concorrono al calcolo del rimborso, pari al 10 per cento di ogni pagamento, tutte le transazioni per un valore non eccedente i 150,00 euro (i pagamenti di valore superiore sono considerati nei limiti di tale importo), con una soglia massima complessiva di 1.500,00 euro per semestre. [...]. Accanto ai criteri appena descritti, è stata inserita la previsione di un rimborso speciale, volto a premiare gli Aderenti che, nell'ambito del semestre di riferimento, abbiano realizzato il numero maggiore di transazioni con strumenti di pagamento elettronici”.

13. La partecipazione all’iniziativa è espressamente prevista “*su base volontaria*” e necessita della registrazione, in una apposita applicazione, del proprio codice fiscale e degli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici da parte del soggetto aderente, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2, del regolamento in esame.

14. In materia di impatto, l’A.I.R. ha evidenziato che: “*In linea di principio, la nuova disciplina avrà un impatto sistemico importante, in termini di utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, da un lato, e, dall’altro, di trasparenza e tracciabilità delle transazioni in denaro. Inoltre, si prevedono effetti diretti positivi sulla finanza pubblica in termini di diminuzione del costo del denaro contante e, potenzialmente, di riduzione e contrasto all’economia sommersa*”.

15. Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole (parere prot. n. 174 del 13 ottobre 2020) sullo schema di regolamento in esame poiché le precedenti indicazioni - emerse in sede di interlocuzioni intercorse con i rappresentanti del Ministero e con i rappresentanti degli altri soggetti coinvolti nel funzionamento del programma in esame ed elencate analiticamente dalla lettera a) alla lettera i) del menzionato parere - “*sono state tenute in debita considerazione dal Ministero nella redazione del testo, aggiornato rispetto alla versione originaria trasmessa*”, con la conseguenza che “*il Garante non rileva ulteriori criticità e, pertanto, non ha osservazioni da formulare sullo schema di regolamento in esame*” (pag. 5 del parere del Garante per la protezione dei dati personali).

Considerato

1. In primo luogo la Sezione evidenzia che il parere favorevole reso dal Garante per la protezione dei dati personali prot. n. 174 del 13 ottobre 2020 – come emerge dalle premesse dello stesso parere – è stato adottato per ragioni di urgenza e di indifferibilità dal Presidente della predetta Autorità e dovrà, pertanto, essere ratificato entro trenta giorni dal Collegio del Garante, a pena di perdita di efficacia *ex tunc*, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante.

Di conseguenza la Sezione deve subordinare il proprio parere favorevole sul presente schema di regolamento alla tempestiva ratifica, da parte del Collegio del Garante, del menzionato parere reso dal Presidente del Garante in data 13 ottobre 2020. È evidente, infatti, che, in mancanza della ratifica nel termine stabilito dall'articolo 5, comma 8, del citato regolamento n.1/2000, il parere favorevole espresso dal Presidente del Garante dovrà essere considerato *tamquam non esset* e non si potrà, pertanto, dare ulteriore corso al regolamento in esame. Tale conclusione risulta avvalorata dal fatto che, ai sensi del citato comma 289 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il decreto ministeriale può essere adottato esclusivamente “*sentito il Garante per la protezione dei dati personali*”.

2. In secondo luogo la Sezione rileva che il parere favorevole reso dal Garante per la protezione dei dati personali è espressamente “*formulato unicamente in relazione all'utilizzo dell'APP IO, e dell'insieme dei sistemi e delle componenti tecnologiche messe a disposizione da PagoPA, ai fini della realizzazione del Sistema Cashback*” (pagina 5 del parere).

Il Garante, inoltre, ha reputato che la medesima APP IO deve essere vista “*quale punto unico di accesso telematico per i cittadini ai servizi in rete della pubblica amministrazione (art. 64-bis CAD)*”, riservandosi, in sede di verifica preventiva della valutazione di impatto compiuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'esame delle

“caratteristiche dell’APP IO su cui sono già state formulate alcune osservazioni nel provvedimento n. 102 del 12 giugno 2020 [...], relative, in particolare, al previsto utilizzo di notifiche push, all’attivazione automatica di servizi non espressamente richiesti dall’utente, nonché al trasferimento di dati personali verso Paesi terzi [...]”.

Di conseguenza il presente parere, in consonanza ed in continuità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, è limitato alla sola ipotesi di utilizzo della APP IO da parte degli aderenti al programma, precisandosi inoltre che, allo stato attuale, avendo il Garante per la protezione dei dati personali formulato il proprio parere *“unicamente in relazione all’utilizzo dell’APP IO”*, non è possibile consentire agli *“Issuer convenzionati”* l’utilizzo di sistemi alternativi alla suddetta APP IO per l’adesione al programma (articolo 1, comma 1, lettera g) ed articolo 3, comma 2, del regolamento in esame), utilizzo quest’ultimo non vietato ma da sottoporre all’esame preventivo del Garante per la *privacy*, stante l’evidente impatto del presente regolamento sulla delicata materia della protezione dei dati personali.

3. In terzo luogo la Sezione osserva che, a fronte di uno stanziamento di bilancio attualmente pari a 4.752,2 milioni di euro per il triennio 2020-2022, non è stato trasmesso al Consiglio di Stato il parere della Ragioneria generale dello Stato con riguardo alla verifica delle coperture finanziarie. Si tratta di verifica sommamente opportuna perché relativa ad una misura, qual è quella in esame, aperta a tutte *“le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato”* ed idonea a comportare notevoli oneri a carico della finanza pubblica.

È vero che le somme risultano stanziare dall’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dall’articolo 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e che all’articolo 11, comma 2, ultimo periodo, dello schema di regolamento sottoposto a parere è inserita una clausola di salvaguardia, secondo cui *“qualora le predette risorse finanziarie non consentano per i predetti periodi il pagamento*

integrale dei rimborsi spettanti, gli stessi sono proporzionalmente ridotti” (analoga clausola è contenuta anche al successivo comma 3).

Tuttavia, anche al fine di evitare che le aspettative in capo agli aderenti al programma *de quo* (in punto di erogazione del rimborso in denaro) possano essere (pure solo in parte) disattese, reputa la Sezione necessaria la previa verifica delle coperture finanziarie da parte della Ragioneria generale dello Stato prima dell’adozione finale del regolamento in esame.

4. In quarto luogo, sempre in via preliminare, la Sezione evidenzia che il testo dello schema di regolamento in esame non è conforme ai criteri per la redazione dei testi normativi previsti dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, *“Guida alla redazione dei testi normativi”*.

Infatti si riscontra un ampio uso delle lettere maiuscole (ad esempio *“Programmà”, “Strumenti di Pagamento elettronici”, “Esercente”, “Aderente”*), in violazione del punto 1.4 della menzionata circolare, ove si prevede che: *“l’uso delle lettere iniziali maiuscole è limitato ai soli casi di uso corrente, strettamente necessari, come i nomi propri, le denominazioni geografiche, o quelli che, con iniziale maiuscola, hanno un effetto indicativo puntuale (ad esempio, Stato, Repubblica, ecc)”*.

Vi è, inoltre, un frequente ricorso a parole di origine inglese (ad esempio *“Acquirer convenzionato”, “Issuer convenzionato”, “Sistema Cashback”, “Timestamp”, “HashPan”, Data Protection Impact Assesment”*), in contrasto con quanto previsto dal punto 1.6 della suddetta circolare, ove si prevede che: *“Sono evitati i termini stranieri, salvo che siano nell’uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi di uso corrente in tale lingua”*.

Allo stesso modo deve essere evitato l’uso del congiuntivo (ad esempio nelle definizioni di *“Acquirer convenzionato”* e di *“Issuer Convenzionato”*, ove si legge *“il soggetto che abbia concluso”*), ai sensi del punto 1.8 della richiamata circolare, ove si rappresenta che *“il modo verbale proprio della norma giuridica è l’indicativo presente, modo*

idoneo ad esprimere il comando”, considerato inoltre che “il ricorso a tempi o modi diversi dall’indicativo presente accentua la disomogeneità del testo ed è, perciò, evitato”.

Si invita, pertanto, il Ministero dell’economia e delle finanze a rivedere integralmente lo schema di regolamento in esame, per renderlo conforme alle linee guida stabilite con la predetta circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001. La Sezione pertanto ometterà di rilevarlo di volta in volta nell’esame dell’articolato.

Si passa ora alle osservazioni sull’articolato.

Preambolo.

1. Al primo “*Visto*”, dopo le parole “*della legge*”, eliminare “*del*”; aggiungere una virgola dopo “*n.160*”.
2. Al secondo “*Visto*”, dopo le parole “*della legge*”, eliminare “*del*”.
3. Al primo “*Considerato*”, dopo le parole “*di cui ai commi 288 e 289*”, aggiungere “*della predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160,*”.
4. Al terzo “*Visto*”, inserire la virgola prima e dopo la locuzione “*su apposito fondo*”.
5. Al quinto “*Visto*”, aggiungere una virgola dopo le parole “*n. 104*”.

Articolo 1.

1. L’articolo 1 dello schema in esame reca le definizioni.
2. Al comma 1, lettera a), per maggiore chiarezza espositiva, dopo i due punti si suggerisce di riformulare la frase nel seguente modo: “*il programma infrannuale di rimborso in denaro a favore degli aderenti che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano acquisti da esercenti mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici*”.
3. Al comma 1, lettera b), sostituire le parole “*i seguenti*” con l’articolo “*gli*”; dopo le parole “*dispositivo di accettazione*”, aggiungere “*e precisamente*”; sostituire le parole “*del medesimo decreto legislativo*” con “*del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,*”.

4. Al comma 1, lettera c), in conformità alla nozione di esercente prevista dall'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo i due punti riformulare la frase nel seguente modo: *“il soggetto che svolge attività di vendita di beni e di prestazione di servizi?”*.

5. Al comma 1, lettera e), si invita il Ministero a valutare l'opportunità di eliminare la frase finale *“ovvero Bancomat S.p.A., previa sottoscrizione della convenzione con la PagoPA S.p.A.”*, non essendo chiara la ragione per la quale Bancomat S.p.A. sia destinataria di una previsione autonoma ed ulteriore rispetto a quella contemplata, in via generale, dalla medesima lettera e) in relazione a qualsiasi *“acquirer convenzionato”*; si suggerisce, pertanto, di riformulare la frase, dopo i due punti, nel seguente modo: *“il soggetto che ha concluso un accordo con l'esercente per l'utilizzo di dispositivi di accettazione e che ha sottoscritto, altresì, una convenzione con la PagoPA S.p.A. per partecipare al programma;”*.

6. Al comma 1, lettera g), con riferimento alla frase *“ovvero il soggetto che abbia sottoscritto con la PagoPA S.p.A. una convenzione per poter mettere a disposizione dei propri clienti, in alternativa all'APP IO, un sistema per l'adesione al Programma”*, la Sezione ribadisce quanto sopra esposto, in merito alla impossibilità, allo stato attuale, di consentire l'utilizzo di sistemi per l'adesione al programma *de quo* alternativi all'APP IO, in quanto il già citato parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali del 13 ottobre 2020 è stato *“formato unicamente in relazione all'utilizzo dell'APP IO, e dell'insieme dei sistemi e delle componenti tecnologiche messe a disposizione da PagoPA, ai fini della realizzazione del Sistema Cashback”*, con la conseguenza che ciascun sistema informatico, messo a disposizione in alternativa all'APP IO per l'adesione al programma in questione, dovrà essere previamente e favorevolmente valutato dal Garante per la *privacy*, stante il notevole impatto che l'utilizzo di tali sistemi informatici comporta in ordine al trattamento dei dati personali.

7. Al comma 1, lettera h), aggiungere una virgola dopo “*PagoPA S.p.A.*”; eliminare la virgola dopo le parole “*piattaforma tecnologica*”; eliminare “*del*” prima delle parole “*7 marzo 2005, n. 82*”; aggiungere una virgola dopo “*n. 82*”; aggiungere una virgola dopo la parola “*rimborso*”.

8. Al comma 1, lettera j), eliminare la virgola dopo la parola “*ovvero*”.

9. Al comma 1, lettera n), per rendere maggiormente coerente la definizione con lo scopo assegnato alla marca temporale, si reputa opportuno precisare che, a fronte di una data e di un orario dell’operazione, occorre calcolare i secondi trascorsi non solo da una data convenzionale, ma anche da un orario convenzionale.

Articolo 2

Aggiungere una virgola dopo “*n. 160*”.

Articolo 3

Al comma 2, si ribadisce quanto sopra esposto, in merito alla impossibilità di consentire allo stato attuale, prima della necessaria verifica da parte del Garante per la protezione dei dati personali, l’utilizzo di ulteriori strumenti, alternativi alla APP IO, “*messi a disposizione da un Issuer convenzionato*” per l’adesione al programma in questione.

Articolo 4

1. Al comma 1, dopo le parole “*funzione crittografica non reversibile*”, è opportuno aggiungere “*anche in conformità allo standard PCI DSS*”, come rilevato alla lettera g) del parere del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Sempre al comma 1, con riguardo ai “*dati necessari da inviare, attraverso un canale cifrato, al sistema cashback*”, si reputa opportuno prevedere espressamente, in conformità alla lettera d) del parere del Garante per la protezione dei dati personali, che i dati in questione siano “*esclusivamente*” quelli relativi “*alle transazioni commerciali effettuate attraverso gli strumenti di pagamento indicati dai soggetti aderenti all’iniziativa*”.

3. Sempre al comma 1, secondo periodo, per maggiore chiarezza espositiva, si suggerisce di sostituire la frase “*non utilizzano i dati messi a disposizione da PagoPA S.p.A. per conto del MEF per finalità non strettamente necessarie all’attuazione del Programma*”, con la frase “*utilizzano i dati messi a disposizione da PagoPA S.p.A. per conto del MEF per finalità strettamente necessarie all’attuazione del programma*”.

Articolo 5

1. Al comma 1, lettera e), eliminare la virgola dopo le parole “*PagoPA S.p.A.*”.

2. Sempre al comma 1, lettera e), in conformità a quanto previsto dalla lettera e) del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali, è opportuno prevedere che gli aderenti possano verificare, tramite il sistema informatico, il rimborso spettante e la posizione nella graduatoria di cui all’articolo 8 del regolamento in esame, “*nel rispetto del principio di minimizzazione*”.

Articolo 8

1. Al comma 1, eliminare lo spazio tra le parole “*all’ articolo 6*”.

2. Sempre al comma 1, nel conteggio dei primi centomila aderenti che hanno realizzato il maggior numero di transazioni nel semestre di riferimento, reputa la Sezione opportuno prevedere espressamente il caso di *ex aequo*, dovendo pertanto il Ministero valutare se ammettere gli aderenti *ex aequo* in sovrannumero o se stabilire un criterio oggettivo di preferenza.

3. Al comma 3, la Sezione rileva l’evidente criticità applicativa, foriera di possibili contenziosi, relativamente alle locuzioni “*frazionamenti artificiosi dei pagamenti*” e “*medesimo acquisto*”.

Per il Consiglio di Stato è necessario che il Ministero indichi chiaramente il soggetto deputato al controllo e chiarisca, in modo quanto più preciso possibile, le suddette nozioni, specificando cosa si intenda per “*medesimo acquisto*”, se questo sia riferibile all’acquisto di un bene singolo o se, in tale nozione, rientri anche l’ipotesi di acquisto simultaneo di plurimi beni presso il medesimo esercente in un certo

arco temporale, anche al fine di meglio comprendere quando un frazionamento del pagamento possa considerarsi “*artificioso*”.

Articolo 9

1. Al comma 2, sostituire “*della numerosità*” con “*dell’elevato numero*”; sostituire “*delle tempistiche*” con “*dei tempi*”; sostituire altresì “*di cui agli*” con “*previsti dagli*”; eliminare la virgola dopo il numero “7”.

2. Sempre al comma 2, si ritiene necessario specificare il soggetto che trasferisce l’importo dei rimborsi complessivamente spettanti, ai fini della successiva erogazione ai singoli beneficiari, sul conto corrente bancario intestato a Consap S.p.A.; allo stesso modo occorre indicare chiaramente il soggetto che può nominare i dipendenti di Consap S.p.A. quali “*funzionari delegati per l’effettuazione di pagamenti dal bilancio dello Stato*”.

Articolo 10

1. Al comma 2, eliminare la frase “*con riferimento alle mensilità rispettivamente indicate dall’articolo 6, comma 5, dall’articolo 7, comma 4, e dall’articolo 8, comma 2*” e riformulare nel seguente modo: “*ai sensi degli articoli 6, comma 5, 7, comma 4, e 8, comma 2*”.

2. Al comma 3, si suggerisce di prevedere che il modulo per presentare il reclamo sia messo a disposizione sul sito *internet* del soggetto deputato alla sua predisposizione e che sia di facile compilazione.

3. Al comma 4, sostituire “*può richiedere*” con “*richiede se necessario*”; sostituire “*valorizzate*” con “*considerate*”.

4. Sempre al comma 4, l’ultimo periodo deve essere riformulato nel seguente modo: “*PagoPA S.p.A. comunica le informazioni entro dieci giorni dalla richiesta per consentire il rispetto del termine di cui al comma 5*”.

5. Al comma 5, riformulare nel seguente modo: “*Consap S.p.A. decide il reclamo dell’aderente entro trenta giorni dalla data di ricezione e, in caso di accoglimento, dispone il pagamento del dovuto*”.

6. Sempre al comma 5, inoltre, il Ministero è invitato a valutare se, in caso di accoglimento del reclamo, il termine di trenta giorni valga anche per la materiale corresponsione del rimborso o se occorra prevedere un ulteriore termine per il pagamento.

7. Al comma 6, sostituire la parola “*volontario*” con “*facoltativo*”.

Articolo 11

1. Al comma 1, per uniformità di linguaggio, è opportuno sostituire “*3 miliardi di euro per l’anno 2022*” con “*3.000 milioni di euro per l’anno 2022*”.

2. Al comma 2, sostituire “*per i predetti periodi*” con “*per i suddetti periodi*”.

3. Al comma 3, sostituire “*il predetto importo*” con “*la predetta risorsa finanziaria*”.

4. Al comma 4, aggiungere una virgola dopo le parole “*di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b)*”.

Articolo 12

1. Al comma 1, occorre aggiungere una virgola dopo le parole “*commi da 288 a 290*” ed una virgola dopo le parole “*14 agosto 2020*”.

2. Al comma 2, sostituire “*titolare dei trattamenti dei dati*” con “*titolare del trattamento dei dati*”.

3. Al comma 3, dopo le parole “*è responsabile del trattamento*” aggiungere “*dei dati*”.

4. Al comma 7, secondo periodo, eliminare la virgola dopo la parola “*impatto*”.

P.Q.M.

Nei termini suesposti è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE
Michele Pizzi

IL PRESIDENTE F/F
Vincenzo Neri

IL SEGRETARIO
Campobasso Maurizia